

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

E

ASSOCIAZIONE _____

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE E SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEI CITTADINI ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO

PERIODO _____

L'anno duemilaventidue addì _____ del mese di _____

TRA

Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, con sede in Pozzuolo Martesana, Via Martiri della Liberazione 11 (di seguito anche denominata, per brevità, semplicemente "Unione"), che in questo atto interviene anche in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Bellinzago Lombardo, con sede in Bellinzago Lombardo in Via Roma 46, in virtù dell'avvenuto trasferimento delle funzioni oggetto del presente atto all'Ente Unione e in forza della deliberazione della Giunta dell'Unione n. XX del XX.XX.2021, qui rappresentata dal Capo Settore n. 7, Dott.ssa Serena Bini;

E

Associazione _____ con sede in _____ (di seguito anche denominata, per brevità, semplicemente "Associazione"), rappresentata da _____;

RICHIAMATE le seguenti norme:

- la Legge n. 266/91 "*Legge quadro sul volontariato*", che riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
- la Legge 104/92 "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti alle persone handicappate*", che detta i principi in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza alle persone diversamente abili;
- la Legge Regionale della Lombardia n.1 del 14.02.2008 "*Testo Unico delle leggi regionali in materia di volontariato*";
- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., "*Codice del Terzo Settore*" (di seguito anche denominato, per brevità, semplicemente "Codice");

VISTA la deliberazione della Giunta Unione n. XX in data XX.XX.2021, avente ad oggetto "*Indizione procedura comparativa per la stipula di una convenzione con una Associazione di volontariato per lo svolgimento di attività di promozione sociale e servizi sociali a favore dei cittadini residenti nel Comune di Bellinzago Lombardo*";

CONSIDERATO che:

- al fine di procedere alla sottoscrizione della presente Convenzione, è stata esperita una procedura comparativa ad evidenza pubblica, rivolta alle organizzazioni di volontariato del territorio, con la possibilità di candidarsi per lo svolgimento dei servizi oggetto della

Convenzione stessa (determinazione del Capo Settore 7 n. XX del XX.XX.2021 – Reg. Gen. n. XX/2021);

- in esito all'esperimento della suddetta procedura, è stata individuata in qualità di contraente l'Associazione _____, in possesso di tutti i requisiti richiesti (determinazione del Capo Settore 7 n. XX del XX.XX.2021 – Reg. Gen. n. XX/2021);

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento da parte dell'Associazione _____ di attività di promozione sociale e servizi sociali a favore dei cittadini residenti nel Comune di Bellinzago Lombardo. A tal fine l'Associazione, l'Unione e l'Amministrazione Comunale di Bellinzago Lombardo cooperano per favorire, attraverso le prestazioni rese dai Volontari, le attività oggetto della Convenzione, in ossequio ai principi di leale collaborazione e sussidiarietà, nell'ottica del perseguimento del pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, senza che in alcun modo l'attività dei Volontari possa configurarsi come sostitutiva di quella in capo al personale delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte.

Articolo 2 – Durata della Convenzione

La durata della presente Convenzione è determinata in anni DUE, a decorrere dalla sottoscrizione della stessa.

Articolo 3 – Prestazioni rese dai Volontari dell'Associazione

Le attività che verranno assicurate mediante l'attività dei Volontari dell'Associazione consistono principalmente in servizi e iniziative di crescita culturale e socializzazione tra le persone anziane con l'utilizzo di struttura comunale sita in via Roma 46, Bellinzago Lombardo (Centro Anziani Simpatia).

Articolo 4 – Rapporti tra le parti

Tutti gli interventi e le attività di cui alla presente Convenzione si svolgono necessariamente attraverso la collaborazione e il coordinamento continui tra le competenti unità organizzative dell'Unione e gli organismi direttivi e i Volontari dell'Associazione, previa verifica congiunta sull'opportunità e la sostenibilità – anche economica – di ciascuno di essi, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione. Resta inteso che l'Associazione fornirà le prestazioni concordate mediante l'utilizzo dei propri volontari con modalità organizzative proprie, indipendenti dall'Amministrazione Comunale di Bellinzago Lombardo o dall'Unione.

Articolo 5 – Personale volontario e modalità di svolgimento dei servizi

L'Associazione si impegna ad adibire ai servizi oggetto della presente Convenzione personale volontario fisicamente e psichicamente idoneo ed opportunamente formato. Il personale dovrà mantenere un contegno corretto e garantire la riservatezza delle informazioni relative alle persone beneficiarie degli interventi di cui viene a conoscenza per ragioni di servizio, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. L'Associazione si impegna a esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento dei servizi da parte del personale impiegato, a richiamare e – se ne ricorrono le condizioni – sostituire tempestivamente gli operatori che non osservassero una condotta irreprensibile e adeguata alla natura degli interventi, i quali sono resi in favore di cittadini in condizione di fragilità.

Secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del Codice, *“l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo”*.

Articolo 6 – Assicurazione dei Volontari

Secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice, l'Associazione, in quanto si avvale dell'opera di Volontari, deve assicurare gli stessi sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso i terzi. A norma di legge, tale copertura assicurativa è *“elemento essenziale”* delle convenzioni tra enti del Terzo Settore e Amministrazioni Pubbliche. I relativi costi, ai sensi del terzo comma del citato articolo del Codice, sono a carico dell'Unione e, pertanto, costituiscono oggetto di rimborso delle spese sostenute, secondo quanto prescritto dal successivo articolo.

Articolo 7 – Rimborso spese

E' previsto esclusivamente il rimborso, da parte dell'Unione all'Associazione, delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dei servizi e documentate (articolo 56, commi 2 e 4, del Codice). A tal fine, l'Associazione presenta all'Unione periodiche note di pagamento, contenenti il dettaglio delle spese sostenute. La rendicontazione delle spese sostenute, a norma dell'articolo 17, comma 4, del Codice possono essere rese nella forma dell'autocertificazione di cui al DPR 445/2000.

Le spese rimborsabili a titolo esemplificativo e non esaustivo sono le seguenti:

- spese generali di funzionamento
- spese per realizzazione di eventi e iniziative a carattere culturale e divulgativo
- spese per la realizzazione di momenti conviviali e ricreativi (pranzi, gite, ecc) che prevedano la riduzione delle quote a carico dei partecipanti al fine di garantire massima accessibilità alle iniziative;

Il rimborso massimo previsto viene quantificato in euro 2.000,00 annui.

Articolo 8 – Controlli da parte delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte

L'Amministrazione dell'Unione e quelle dei Comuni interessati dagli interventi di cui alla presente Convenzione possono svolgere controlli riguardanti le modalità di svolgimento delle prestazioni, la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini del rimborso delle spese e ogni altro aspetto di natura amministrativa o sostanziale che possa influire sul corretto assolvimento degli accordi convenzionali o sul buon andamento dei servizi.

Articolo 9 – Recesso

Le parti possono recedere per giustificato motivo dalla presente Convenzione con preavviso di almeno trenta giorni trasmesso alla controparte, effettuato con modalità che ne assicurino l'avvenuta ricezione. In ogni caso, è facoltà dell'Unione recedere dalla Convenzione con effetto immediato, anche senza preavviso, in caso di documentate motivazioni legate alla tutela dell'interesse pubblico sotteso alla stipulazione della stessa o in caso di gravi irregolarità nello svolgimento dei servizi.

Articolo 10 – Controversie

Qualsiasi controversia tra l'Amministrazione dell'Unione e l'Associazione in ordine all'esecuzione della presente Convenzione, verrà deferita al Foro competente per l'Unione.